

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 553

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GARGANO e BOTTA

*Presentata l'11 agosto 1979*

Benefici economici e di carriera agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito, provenienti dai sottufficiali

ONOREVOLI COLLEGI! — Fra i numerosi ruoli, che costituiscono i quadri degli ufficiali dell'esercito, v'è il « Ruolo speciale unico », nel quale, annualmente, confluiscono anche ufficiali di complemento tratti e sottufficiali di carriera (sergenti maggiori e marescialli dei 3 gradi, non ancora quarantenni), nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo e provenienti — tutti — da un unico concorso interno per titoli ed esami.

I posti normalmente sono 100, di cui 75 per i complementi e 25 per i sottufficiali.

I servizi dell'esercito (automobilismo, sussistenza ed amministrazione) ricevono gli elementi occorrenti da tali concorsi, ma gli interessati vengono immessi nei ruoli normali, insieme ai provenienti dall'Accademia, perché i « servizi dell'esercito » non hanno — come la marina — propri ruoli speciali.

La promiscuità di tali concorsi, ha causato un generale malcontento tra gli ufficiali provenienti dai sottufficiali, perché, a

concorso definito, sono emerse ai loro danni alcune gravi incoerenze e precisamente:

a) un giorno in meno di anzianità, rispetto ai complementi;

b) nessuna valutazione, ai fini economici e di avanzamento, del servizio prestato nella categoria precedente, come invece avviene per i complementi (legge 2 dicembre 1975, n. 626) e per gli impiegati civili dello Stato (articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077);

c) costituzione di due tipi di carriera: favorevole per i complementi; sfavorevole per i provenienti dai sottufficiali.

È abbastanza chiaro che le lamentele derivano direttamente dal « non aver effettuato un giusto inquadramento », secondo il punteggio ottenuto agli esami finali da ciascun concorrente, come invece fu fatto in un analogo concorso (promiscuo), espletato tra il 1940 e 1941 (vedi circolari n. 566 e 606 degli anni citati).

La recente legge 2 dicembre 1975, n. 626, sul « Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli speciali della marina », si è rivelata benefica nei confronti degli ex ufficiali di complemento, ai quali, come già detto, viene riconosciuto l'intero servizio prestato prima del concorso, ma per gli ufficiali (ex sottufficiali) non risulta preso alcun provvedimento di favore, quindi il servizio da essi svolto nella precedente categoria rimane valevole soltanto per fini pensionistici.

D'altra parte, se si lasciasse correre l'attuale sistema, il danno, oltre gli interessati, nei quali si acuirebbe sempre più il rincretimento, lo subirebbe anche l'esercito, perché rinunzierebbe innanzi tempo all'opera di tali ufficiali, scelti, capaci e forniti di lunga e provata esperienza. Né è da escludere il pericolo che la partecipazione ai concorsi di tale personale (che rappresenta pur sempre una preziosa riserva), potrebbe diminuire o addirittura annullarsi di fronte a prospettive di carriera poco o per nulla soddisfacenti.

Per quanto sopra, ritengo che si debba ricorrere ad un provvedimento riparatore, integrativo della già menzionata legge 2 dicembre 1975, n. 626, sia per una più ampia giustizia legislativa, sia soprattutto per il buon andamento della disciplina militare, perché non offrendo a questi bravi ufficiali, la possibilità di accedere almeno al grado di maggiore, essi, allo scadere del loro limite di età di 56 anni, verrebbero inesorabilmente posti in congedo col grado di capitano, quindi danneggiati sia rispetto ai colleghi del proprio ruolo speciale unico (già complementi e più fortunati), sia rispetto ai sottufficiali già pari grado, con un conseguente trattamento di quiescenza inferiore a quello che avrebbero realizzato nella precedente categoria ed in età più alta.

In considerazione che le forze armate sono prive di sindacato e che il personale in argomento merita la migliore benevolenza, mi sono fatto promotore della proposta di legge che segue, tendente solo ad eliminare una situazione anomala e di grande disagio morale, qual è quella più sopra descritta.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del « Ruolo speciale unico » e dei « Servizi » dell'esercito, provenienti dai sottufficiali di carriera, reclutati annualmente, insieme agli ufficiali di complemento, con un unico concorso interno per titoli ed esami, viene riconosciuto, ai fini economici e di avanzamento, un periodo di servizio aggiuntivo nel ruolo di appartenenza, pari alla metà del servizio da essi prestato nella categoria dei sottufficiali, in analogia a quanto già disposto a favore degli ex ufficiali di complemento (legge 2 dicembre 1975, n. 626) e nei riguardi degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

## ART. 2.

Il riconoscimento dei servizi di cui all'articolo 1 viene attribuito agli interessati nel grado di capitano.

## ART. 3.

I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 1, indipendentemente dalla loro provenienza, assumono, nella graduatoria di merito, un'unica « anzianità assoluta », mentre quella « relativa » è attribuita, scaglionando gli interessati uno dopo l'altro, secondo il punteggio ottenuto da ciascuno agli esami finali.

## ART. 4.

Le norme suddette sono applicate ai concorsi finora espletati in identiche condizioni, anche da parte della marina ed aeronautica.